

Publicato il 23/03/2018

N. 03291/2018 REG.PROV.COLL.
N. 08317/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8317 del 2016, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Cristina Cattapan, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Cecilia Rizzica in Roma, via Paolo Frisi, 18;

contro

Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

-OMISSIS-, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- dell'atto di approvazione dei lavori della commissione esaminatrice formante le graduatorie di merito pubblicate nella G.U. 4[^] s.s. n.38 del 15.5.16 relative al bando di concorso pubblico, per l'assunzione di 35 atleti da assegnare ai gruppi

sportivi della Polizia di Stato, indetto con dm 21.1.16, codice del concorso FO2016 - risarcimento danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2018 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe la odierna ricorrente ha proposto impugnazione avverso l'atto di approvazione dei lavori della commissione esaminatrice formante le graduatorie di merito pubblicate nella G.U. 4^a s.s. n.38 del 15 maggio 2016, relative al bando di concorso pubblico per l'assunzione di 35 atleti da assegnare ai gruppi sportivi della Polizia di Stato.

Deduce la ricorrente che, con decreto del 21 gennaio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a serie speciale – “Concorsi ed esami” n. 11 del 9 febbraio 2016, il Ministero dell'Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza, indiceva un concorso pubblico per titoli, per l'assunzione di 35 atleti da assegnare ai gruppi sportivi “Polizia di Stato – Fiamme Oro”, da inquadrare nel ruolo degli Agenti ed Assistenti della Polizia di Stato.

In data 29 febbraio 2016, la ricorrente presentava domanda di partecipazione a tale concorso per la categoria “motocross”.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto di indizione del concorso in parola, i candidati, per poter essere ammessi al concorso stesso, avrebbero dovuto possedere, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di

partecipazione, l'idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia, in conformità alle disposizioni del D.M. 30 giugno 2003, n. 198, precisando inoltre che, richiamando pedissequamente l'art. 3, comma 2, di tale D.M., *“costituiscono inoltre cause di non idoneità per l'ammissione al concorso le imperfezioni e le infermità indicate nella tabella I allegata al predetto D.M. 198/2003”*.

Nel dettaglio, tale tabella dispone che sono cause di non idoneità per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato *“i tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall'uniforme”*.

Conformemente a tale previsione, all'esito della visita medica finalizzata all'accertamento dei requisiti psico-fisici della ricorrente, il medico segnalava la presenza di due scritte tatuate sul lato interno degli avambracci della stessa.

Conseguentemente, in data 14 aprile 2016, la Commissione Medica sospendeva la ricorrente dal concorso sino al 27 aprile 2016, intimandole di provvedere immediatamente alla rimozione dei tatuaggi, pena l'esclusione dall'assunzione straordinaria.

La ricorrente, dunque, si recava presso un medico chirurgo ad indirizzo estetico, al fine di iniziare il costoso procedimento di rimozione dei tatuaggi.

Nel verbale del 27 aprile 2016, la Commissione Medica dava atto di quanto di seguito: *“tatuaggio in via di rimozione 19x4 avambraccio dx e 4x8 avambraccio sin. in via di rimozione laser”*.

Conseguentemente, in data 29 aprile 2016, la Commissione comunicava alla ricorrente la dichiarazione di idoneità della stessa.

Al termine della procedura concorsuale, in data 13 maggio 2016, venivano pubblicate le graduatorie e, per la categoria motocross, la ricorrente risultava classificata al secondo posto, con il punteggio titoli di 25,65, alle spalle della prima classificata, la quale, tuttavia, come emergeva anche da fotografie pubbliche diffuse sui “social network”, risultava avere diversi tatuaggi, in più parti del corpo non coperte da uniforme, di notevoli dimensioni.

A seguito dell'accesso agli atti del concorso, nei quali non risultava compreso il verbale della Commissione Medica per l'accertamento dei requisiti psico-fisici della prima classificata, la ricorrente si rivolgeva a questo Tribunale, deducendo l'illegittimità dell'operato dell'amministrazione per violazione di legge ed eccesso di potere, sotto molteplici profili e chiedendo, inoltre, la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione resistente, deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

Con ordinanza istruttoria dell'11 ottobre 2016, n. 10166, questo Tribunale ha ordinato all'Amministrazione il deposito di una documentata relazione in ordine ai fatti oggetto del ricorso ed ai lavori della Commissione medica relativamente all'accertamento dei requisiti psico-fisici della prima classificata.

L'amministrazione ha ottemperato con deposito di documentazione in data 21 novembre 2016, nella quale era compreso il verbale di accertamento dei requisiti psico-fisici della vincitrice, datato 14 aprile 2016, nel quale si dava atto della presenza dei tatuaggi ma anche del fatto che essi fossero in fase di rimozione, sebbene tale ultima affermazione, invero, non trovasse fondamento nel certificato medico della Dott.ssa Lorena Paolucci, Specialista in Chirurgia Plastica, presentato dalla prima classificata e richiamato nel verbale, il quale si limitava a descrivere le modalità dell'eventuale trattamento di rimozione dei tatuaggi; peraltro, in tale verbale non si faceva cenno ad alcun provvedimento di sospensione della stessa ai fini della rimozione dei tatuaggi, a differenza di quanto avvenuto con riguardo all'analogha situazione della ricorrente.

Con ordinanza n. 8899 del 18 luglio 2017, il Collegio ha ordinato all'Amministrazione di depositare una documentata relazione in ordine all'evoluzione della vicenda relativa a quanto attestato in sede di accertamento della idoneità psico-fisica della prima classificata, con particolare riguardo alla rimozione dei tatuaggi rilevati in sede di visita medica.

L'amministrazione ha ottemperato a tale richiesta depositando la relazione medico-legale del 5 dicembre 2017, unitamente agli allegati in essa richiamati, concernente gli ulteriori accertamenti condotti dalla Commissione Medica in ordine alla verifica della rimozione dei tatuaggi della odierna controinteressata.

Da tale relazione si evince che, in esito agli accertamenti condotti, la Commissione ha riscontrato che i tatuaggi rilevati nel corso degli accertamenti psico-fisici del 14 aprile 2016 risultano ancora visibili; inoltre, afferma la Commissione che *“sono stati altresì riscontrati ulteriori tatuaggi, in zone non coperte dall'uniforme, e non presenti al momento degli accertamenti psicofisici del concorso in argomento”*, aggiungendo che *“la signora (...) all'atto della verifica ha comunque dichiarato di seguire un trattamento di rimozione compatibilmente con i suoi impegni sportivi, producendo documentazione medica rilasciata in data 1° dicembre 2017 dalla dr.ssa Lorena Paolucci, specialista in Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica, nella quale si certifica la terapia di rimozione dei tatuaggi attraverso sedute di Laser Q. SWITCHED”*.

All'udienza del 27 febbraio 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.

Il ricorso è fondato, nei sensi e limiti che seguono.

Osserva il Collegio che, se già al momento dell'accertamento iniziale dei requisiti psico-fisici delle candidate fossero ravvisabili sintomi di una disparità di trattamento nelle valutazioni e nelle determinazioni dell'amministrazione, tale disparità di trattamento si è ormai rivelata in tutta la sua evidenza, a seguito di quanto emerso dall'ultima relazione presentata dall'amministrazione.

Invero, nel verbale di accertamento dei requisiti psico-fisici della prima classificata, datato 14 aprile 2016, la Commissione medica dava atto della presenza di tre tatuaggi non coperti dall'uniforme, aggiungendo che essi erano, tuttavia, in fase di rimozione, sebbene al verbale non fosse allegata alcuna certificazione medica che comprovasse tale affermazione.

Al contrario, nella stessa seduta, la Commissione medica, dopo aver evidenziato la presenza di due tatuaggi, non coperti dall'uniforme, sul corpo della ricorrente, disponeva la sospensione di questa dal concorso, ordinandole di provvedere immediatamente alla rimozione dei tatuaggi e di ripresentarsi di fronte alla Commissione in data 27 aprile 2016, al fine di verificare l'avvenuta rimozione o, almeno, l'avviamento del trattamento medico ad essa finalizzato.

Già questo appare indice di un operato dell'amministrazione incoerente a fronte di due situazioni di fatto pressoché identiche: la prima classificata è stata dichiarata senz'altro vincitrice del concorso, a prescindere da qualsiasi certificazione medica che attestasse perlomeno l'avvio di un trattamento volto alla rimozione dei tatuaggi (il certificato medico allegato dalla stessa in quella sede, infatti, non solo non presenta alcuna data, ma attesta solo l'effettuazione di una visita ed i risultati che potrebbero ottenersi con un determinato trattamento laser); mentre la ricorrente aveva dovuto impegnarsi immediatamente ad avviare un procedimento (peraltro, come noto, particolarmente dispendioso) di rimozione dei tatuaggi e a produrne certificazione entro un breve lasso di termine.

Tuttavia, come si accennava, ciò che più conta è quanto emerge dalla relazione medico-legale del 5 dicembre 2017.

Da essa, infatti, risulta che, a distanza di oltre un anno e mezzo dalla data dell'accertamento dei requisiti psico-fisici della candidata vincitrice, non solo risultano ancora evidenti in modo estremamente nitido (come si può apprezzare dalla documentazione fotografica) gli stessi tatuaggi rilevati ad aprile 2016, ma addirittura sono stati riscontrati nuovi, ulteriori tatuaggi in zone non coperte dall'uniforme.

Ciò, dunque, appare in palese violazione dell'art. 2 del decreto di indizione del concorso, nonché della normativa di cui esso costituiva applicazione, ovvero

l'art. 3, comma 2, del D.M. 30 giugno 2003, n. 198 e della Tabella I ad esso allegata.

L'art. 3, comma 2, del decreto n. 198/2003 stabilisce, infatti, che *“costituiscono, inoltre, cause di non idoneità per l'ammissione ai concorsi di cui al comma 1 le imperfezioni e infermità indicate nell'allegata tabella 1”*.

A sua volta, la tabella 1, al punto 2), lett. b), indica tra le cause di non idoneità per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale della polizia di stato i *“tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall'uniforme”*.

Dunque, l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione emerge ormai in tutta la sua evidenza, sia con riferimento alla violazione delle disposizioni normative appena richiamate, sia con riferimento all'evidente disparità di trattamento realizzata nei confronti della identiche situazioni di fatto in cui venivano a trovarsi l'odierna ricorrente e la controinteressata.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati, concernenti la graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli, per l'assunzione di 35 atleti da assegnare ai gruppi sportivi della Polizia di Stato – Fiamme Oro, da inquadrare nel ruolo degli Agenti ed Assistenti della Polizia di Stato, indetto dal Ministero dell'Interno con D.M. 21 gennaio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a serie speciale – *“Concorsi ed esami”* n. 11 del 9 febbraio 2016, ferme restando le successive determinazioni dell'amministrazione.

Conseguentemente e per i motivi esposti, il ricorso è fondato nei sensi di cui alla motivazione e, pertanto, devono essere annullati gli atti impugnati, ferme restando le successive determinazioni dell'amministrazione.

L'annullamento dell'atto impugnato e la necessità della riedizione del potere amministrativo comporta il rigetto della invocata domanda risarcitoria proposta, peraltro, in via generica.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui alla motivazione.

Respinge la domanda di risarcimento del danno.

Condanna l'Amministrazione soccombente al pagamento, nei confronti della ricorrente, delle spese processuali, che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.

Nulla sulle spese con riguardo alla posizione della controinteressata, non costituita in giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore

Rita Tricarico, Consigliere

L'ESTENSORE
Alessandro Tomassetti

IL PRESIDENTE
Germana Panzironi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.